

RELAZIONE TECNICA

IPOTESI CCI DIRIGENTI II° FASCIA ANNO 2014*

* Relazione redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

PREMESSA

In data 16 Gennaio 2015 è stata stipulata con le OO.SS. firmatarie l'Ipotesi di contratto integrativo 2014 per il personale dirigente di II° fascia dell'Aran.

Tale Ipotesi disciplina le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II° fascia.

La compatibilità finanziaria, oggetto della presente relazione, viene effettuata con riferimento alla costituzione del fondo ed al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale.

Successivamente, si evidenzia la copertura degli oneri dello stesso accordo a carico del bilancio dell'Agenzia.

Modulo 1 Circolare n.25/2012

COSTITUZIONE DEL FONDO

A) Fondo secondo regole CCNL

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stato quantificato nel rispetto delle disposizioni del CCNL.

A tal fine, è stato utilizzato, come dato di partenza, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2013 pari ad € 576.630,31

B) Limiti di crescita rispetto al Fondo anno 2004

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23-12-2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione

integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento.

Il limite in questione deve inoltre tener conto di quanto previsto dal comma 191 del medesimo art. 1, ai sensi del quale, in aggiunta al limite di cui al comma 189, l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14/6/2006 ha fornito istruzioni circa la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. In particolare, essa ha chiarito che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L'Agenzia ha quindi calcolato, separatamente e con diversa procedura di calcolo, il limite derivante dalla richiamata normativa, secondo i dettami della già citata circolare della Ragioneria generale dello stato. E' stato pertanto assunto come dato base il Fondo anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. Tale importo è stato ridotto del 10%, come previsto dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2208.

Sono stati quindi conteggiati, ai sensi del comma 191, gli importi fissi da contratto nazionale (tranche di incremento del fondo disposte dai contratti nazionali e RIA dei cessati, a partire dal 2004 e non conteggiate nel calcolo del fondo a tale anno).

L'evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva tavola 1.

Tavola 1
Calcolo "limite di crescita 2004" (art. 1, cc.189 e 191 L. 266/2005)

Fondo anno 2004	533.989,00
Riduzione 10% (art. 67, c.5 D. LGS. 112/2008)	53.398,90
Fondo 2004 ridotto del 10%	480.590,10
Incrementi CCNL dal 2005 al 2014	83.493,91
RIA dal 2005 al 2014	12.546,30
Limite crescita 2004	576.630,31

C) Limite di crescita rispetto all'anno 2010

Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

La stessa circolare chiarisce che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sulla base del confronto tra il valore medio

dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Per l'applicazione della norma richiamata, si è innanzitutto dimensionato il fondo sul valore 2010, operando pertanto una riduzione rispetto all'importo più sopra determinato (*prima riduzione*); in secondo luogo, è stata calcolata la variazione percentuale della consistenza di personale 2014 in rapporto a quella registrata nel 2010 (semisomma 2014 su semisomma 2010), ai fini della *seconda ed ulteriore riduzione* (tavola 2).

Tavola 2
Verifica riduzione personale (art. 9, c.2 bis, DL 78/2010)

Data	2010	2014	Variazione %
1 gennaio	9	6	-
31 dicembre	9	6	-
Semisomma	9	6	-33,33%

La successiva tavola 3 decurta il fondo 2011 della percentuale relativa alla riduzione del personale cessato dal servizio (-33,33%) e porta alla dimostrazione che il fondo rideterminato per l'anno 2014 è inferiore a quello dell'anno 2010.

Tavola 3
Calcolo fondo disponibile

Fondo 2010	576.630,31
% Decurtazione per riduzione personale	-33,33%
Importo decurtazione per riduzione personale	192.210,10
Fondo disponibile	384.420,21

COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA

L'onere complessivo derivante dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è pari a Euro 520.889,39 per la dirigenza di II° fascia. Tali importi sono la risultante della somma dell'importo relativo al Fondo 2014, dell'importo relativo a oneri riflessi e della quota IRAP: essi trovano rispettivamente copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2014 1.1.2.001, 1.1.2.005, 1.2.4.001.

Tavola 4
Onere complessivo a carico ARAN

Importo FONDO	384.420,21
Oneri riflessi a carico ARAN 27%	103.793,46
IRAP 8,5%	32.675,72
Onere complessivo	520.889,39